

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art.26 del D. Lgs. 81/08  
Allegato al documento di valutazione dei rischi

SOGGETTO	SOCIETA'	FIRMA
COMMITTENTE	DANTE ALIGHIERI	
RSPP (Committente)	Ing. Stefano di Stefano	
APPALTATRICE		
Data _____		

*Sede Legale: Piazza di Firenze n. 27 – Roma*

Redatto in collaborazione con

  
YOUR NEXT STEP  
Via Nairobi, 40 - 00144 Roma – tel 06/54220868

## **SOMMARIO**

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>5. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA .....</b>	<b>7</b>
<b>6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO .....</b>	<b>8</b>
<b>6.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE.....</b>	<b>8</b>
<b>6.2 ANAGRAFICA APPALTATORE.....</b>	<b>8</b>
<b>6.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO.....</b>	<b>9</b>
<b>7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>10</b>
<b>7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>10</b>
<b>7.2 CLASSIFICAZIONE RISCHI GENERALI DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>11</b>
<b>8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA.....</b>	<b>13</b>
<b>8.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI.....</b>	<b>15</b>
<b>9. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA.....</b>	<b>26</b>
<b>10. ALLEGATI.....</b>	<b>26</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 in seguito all' esternalizzazione di alcune attività aziendali. Ciò può determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è l'azienda committente o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.

## 2. SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello di valutare definitivamente, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici.

Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Pertanto, questo documento contiene le informazioni da fornire alle imprese appaltatrici in merito a:

- a) rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;
- b) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività istituzionale dell'Azienda;
- c) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture dell'azienda (utenti, visitatori).

## 3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:
  - 1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.*
    - a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
      - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
      - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.*
- Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono*

*tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

*7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

#### 4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

<b>RSPP:</b>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
<b>SPP:</b>	Servizio di Prevenzione e Protezione.
<b>SSL:</b>	Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

**DATORE DI LAVORO:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**PREPOSTO:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**RSPP:** soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

**SPP:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

**DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:** soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

**CONTRATTO DI APPALTO:** contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.).

**CONTRATTO D'OPERA:** contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:** misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

**RISCHI DA INTERFERENZA:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. I rischi da interferenza sono quindi:

- quelli esistenti nell'area di lavoro comune ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

- quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli derivanti dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08.

**RISCHI GENERALI:** rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda committente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

## 5. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA

La struttura organizzativa della sicurezza dell'Azienda committente che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA - COMMITTENTE</b>	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Dott. Alessandro Masi
<b>DIRIGENTI DELEGATI</b>	-
<b>PREPOSTI INDIVIDUATI</b>	Come da verbali di formazione
<b>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE CON FUNZIONE DI DELEGA DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.LGS. N. 81/08</b>	Ing. Stefano Di Stefano
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	Dott. Cristiano De Arcangelis
<b>SQUADRA ADDETTI ANTINCENDIO</b>	Come da verbali di formazione
<b>SQUADRA ADDETTI PRIMO SOCCORSO</b>	Come da verbali di formazione

## 6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

### 6.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE


<b>RAGIONE SOCIALE</b>	Dante Alighieri
<b>INDIRIZZO SEDE LEGALE</b>	Piazza di Firenze n. 27 - 00187 - Roma
<b>RECAPITO TELEFONICO</b>	06.6873694/5
<b>C.F.</b>	80101070581

### 6.2 ANAGRAFICA APPALTATORE

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	
<b>P. IVA</b>	
<b>INDIRIZZO</b>	
<b>RECAPITO TELEFONICO</b>	



### 6.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

<b>OGGETTO DELL'APPALTO</b>	Rif. Preventivo n. _____ Servizio di pulizie generali nelle sedi della Dante Alighieri site in Piazza di Firenze 27 e in Via Flaminia 79
<b>DURATA DELL'APPALTO</b>	
<b>AREA D'INTERVENTO</b>	Locali interni
<b>INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI</b>	<p>La ditta appaltatrice dovrà fornire, all'inizio del servizio, la lista nominativa del personale impiegato, corredata delle qualifiche individuali e numero di matricola. L'appaltatore dovrà inoltre tenere aggiornata la suddetta lista rendendo tempestivamente edotta la committenza delle eventuali variazioni.</p> <p>Tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento contenente la fotografia e le generalità del lavoratore nonché il nome o la ragione sociale del datore di lavoro in ottemperanza al l'art. 6 della legge n. 123/07(vedi fac-simile)</p> <div data-bbox="458 1012 962 1323">  <p><b>Cognome e Nome del lavoratore</b> _____</p> <p>data di nascita _____</p> <p>luogo di nascita _____</p> <p>_____</p> <p><b>Impresa</b> _____</p> <p>Sede _____</p> <p>P.IVA _____</p> <p><small>Tessera di riconoscimento (articolo 6, comma 1, Legge n. 123/07)</small></p> </div>
<b>INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO</b>	Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta autorizzazione di un responsabile del Committente.
<b>INTERRUZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI/SERVIZIO</b>	<p>Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato della ditta appaltatrice, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.</p> <p>In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento.</p>

## 7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMITTENTE	Attività tipica di ufficio
L'attività in esame denominata " <b>Dante Alighieri</b> " presso la Sede Operativa svolge attività tipiche di ufficio. Gli impiegati, dipendenti della Dante Alighieri, hanno delle postazioni di lavoro ben specifiche, munite di scrivania, sedia, attrezzature tipiche di ufficio (PC, Stampanti, etc.).	

### 7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

Di seguito si riportano le macroaree di lavoro principali identificate all'interno della struttura ospitante.

DESCRIZIONE AREE DI LAVORO		
AREA DI LAVORO 1	TUTTE LE AREE DELLO STABILE	
AREA DI LAVORO 2		
AREA DI LAVORO 3		

Di seguito si riportano le aree con restrizioni di accesso per il personale dell'appaltatore a prescindere della seguente valutazione dei rischi di interferenza nonché le aree date in uso esclusivo/promiscuo all'appaltatore.

AREE INTERDETTE ALL'APPALTATORE <i>Da compilarsi a cura del Committente</i>			
PIANO	STANZA	REPARTO	NOTE
-	-	-	-
-	-	-	
AREE CON OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE D'ACCESSO PREVENTIVA <i>Da compilarsi a cura del Committente</i>			
PIANO	STANZA	REPARTO	NOTE
-	-	-	-
-	-	-	-

**ELENCO LOCALI ED AREE ESTERNE E RELATIVA DESTINAZIONE D'USO CEDUTI ALL'APPALTATORE**

PIANO	STANZA	REPARTO	DESTINAZIONE D'USO	TIPO DI UTILIZZO*	NOTE
-	-	-	-	-	-

\* IL TIPO DI UTILIZZO È DA INTENDERSI QUALE "ESCLUSIVO", NEL CASO IN CUI L'AREA SIA NELLA PIENA ED ESCLUSIVA DISPONIBILITÀ DELL'APPALTATORE, OPPURE "PROMISCUO", NEL CASO IN CUI SIA IL COMMITTENTE, SIA L'APPALTATORE, SIA ALTRI SOGGETTI POSSONO OPERARVI.

## 7.2 CLASSIFICAZIONE RISCHI GENERALI DELL'APPALTATORE

<b>ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE</b>	<i>Rif. Paragrafo 6.3</i>
<b>NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI E ORARI DI LAVORO</b>	<i>Configurazione minima:</i>

## RISCHI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE, MEZZI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ/ FASE LAVORATIVA					
RISCHI INTRODOTTI	AREE D'INTERVENTO	PERIODICITÀ INTERVENTO	ELENCO ATTREZZATURE/DPI IMPIEGATI	ELENCO SOSTANZE IMPIEGATE	AUTOMEZZI
Rischi di cadute a livello dovute alla mancanza di ordine ed alla presenza di ostacoli a terra	Piani Terra, Primo, Secondo, Terzo dello stabile di Piazza di Firenze 27 e al Piano Secondo dello stabile di Via Flaminia 79 in Roma (RM).	Vedi sopra	N.A.	N.A.	N.A.
Microclima dovuto alla non corretta gestione degli impianti di condizionamento (aerazione artificiale) e apertura/chiusura finestre (aerazione naturale)	Piani Terra, Primo, Secondo, Terzo dello stabile di Piazza di Firenze 27 e al Piano Secondo dello stabile di Via Flaminia 79 in Roma (RM).	Vedi sopra	N.A.	N.A.	N.A.
Rischi da elettrocuzione	Piani Terra, Primo, Secondo, Terzo dello stabile di Piazza di Firenze 27 e al Piano Secondo dello stabile di Via Flaminia 79 in Roma (RM).	Vedi sopra	Guanti di protezione contro i contatti diretti/indiretti sugli elementi in tensione; Scarpe antinfortunistiche isolanti	N.A.	N.A.
Rischi di cadute dall'alto	Piani Terra, Primo, Secondo, Terzo dello stabile di Piazza di Firenze 27 e al Piano Secondo dello stabile di Via Flaminia 79 in Roma (RM).	Vedi sopra	Nel caso si lavori in ambienti con il rischio di cadute dall'alto oltre i 2 metri, occorre predisporre i DPI di protezione come da DVR aziendale	N.A.	N.A.
Fattori ergonomici dovuti alla non corretta predisposizione delle postazioni di lavoro	Piani Terra, Primo, Secondo, Terzo dello stabile di Piazza di Firenze 27 e al Piano Secondo dello stabile di Via Flaminia 79 in Roma (RM).	Vedi sopra	N.A.	N.A.	N.A.
<b>N.B. ALLA PRESENTE SCHEDA SINTETICA PUÒ ESSERE ASSOCIATO UNO SPECIFICO ALLEGATO DA PARTE DELL'APPALTATORE</b>					

## 8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda committente. Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

FASE 1	<b>COMUNICAZIONE DI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.</b>
	<p>In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;</li><li>• le misure di prevenzione adottate;</li><li>• le misure stabilite per la gestione delle emergenze;</li><li>• le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.</li></ul>
FASE 2	<b>VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI LORO AFFIDATI.</b>
	<p>La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di Commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 11) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i.</p>

FASE 3	<p><b>COOPERAZIONE CON GLI APPALTATORI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI RECIPROCHE.</b></p> <p>Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (leggasi piano operativo della sicurezza POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto. Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.</p>
FASE 4	<p><b>INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E INTERFERENZE PRELIMINARE E SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI.</b></p> <p>Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda committente integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luoghi ed attività svolte dal committente</li> <li>• attività svolte dall'appaltatore</li> <li>• rischi derivanti dalle interferenze tra le attività</li> <li>• misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.</li> </ul> <p>Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.</p> <p>Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Capitolato Speciale d'Appalto.</p>

Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

## 8.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

La valutazione dei rischi e la redazione del presente documento sono state eseguite richiamandosi alle "LINEE GUIDA" per la valutazione ed il controllo dei rischi, pubblicate dall'I.S.P.E.S.L. e definite ed approvate nel 1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali".

I momenti fondamentali del processo valutativo sono stati espletati secondi fasi operative così di seguito descritte:

Fase preliminare : la fase ha previsto la verifica di tutti gli ambienti di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi ed organizzativi e la verifica di tutta la documentazione e le informazioni disponibili, al fine di procedere all'identificazione delle fonti di pericolo e le non conformità rispetto agli standard normativi.

L'identificazione delle fonti di rischio si è basata sulle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici e dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa (lavoratori, S.P.P., medico competente, R.L.S., etc.).

Si è provveduto, quindi, ad un attento studio di tutte le attività lavorative svolte, con particolare riguardo alle sostanze ed alle attrezzature utilizzate; nell'analisi sono state incluse quelle attività di servizio (pulizie, manutenzione, controlli ecc.), la cui messa in opera è affidata in appalto.

Da tale analisi preliminare non si sono escluse l'acquisizione e la lettura delle informazioni storiche utili a connotare i diversi fattori di rischio, attraverso dati desunti dal registro infortuni o dalle denunce di malattie professionali o le segnalazioni di quasi incidente.

Fase di valutazione : la valutazione ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i lavoratori.

Dopo una prima fase di valutazione, attuata attraverso sopralluoghi di verifica del grado di applicazione di "specifiche" disposizioni normative, si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima semiquantitativa dell'entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle modalità operative (frequenza e durata delle operazioni; sistemi di protezione collettiva e individuale ecc.) secondo una stima della probabilità di accadimento e dell'entità del danno.

Valutazioni strumentali, risultanti in specifici documenti, sono state condotte nei casi di esposizione ad agenti di rischio fisico, laddove espressamente previsto da norme specifiche o ritenuto necessario ai fini di una corretta valutazione del rischio e/o di una verifica delle misure di contenimento degli inquinanti.

Nuove valutazioni, anche corredate da misurazioni, vengono comunque eseguite dall'Azienda in seguito ad espressa segnalazione dei Responsabili dell'attività e/o del Medico Competente, ogni qualvolta vengono modificate sostanzialmente e significativamente le condizioni di lavoro quindi i termini di esposizione dei lavoratori ai diversi fattori di rischio.

Le seguenti tabelle esprimono le scale semiquantitative della Probabilità "**P**" e della Magnitudo "**M**" ed i criteri per l'attribuzione dei valori utilizzati:

### **Scala delle Probabilità(P)**

<b>VALORE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>1</b>	<b>Lieve</b>	<p><u>Infortuni</u> In rapporto alla situazione riscontrata (esperienza storica, carenze oggettive, infortuni passati, esperienza dei lavoratori, evidenze della sorveglianza sanitaria ecc..) l'ipotesi di infortunio risulta "con remota probabilità di accadimento".</p> <p><u>Malattie professionali</u> Sulla base delle caratteristiche di pericolosità dell'agente di rischio, delle dosi espositive per il lavoratore e delle attuali misure di prevenzione/protezione adottate, l'ipotesi di contrazione di una malattia professionale è da ritenere "con remota probabilità di accadimento".</p>
<b>2</b>	<b>Bassa</b>	<p><u>Infortuni</u> In rapporto alla situazione riscontrata (esperienza storica, carenze oggettive, infortuni passati, esperienza dei lavoratori, evidenze della sorveglianza sanitaria ecc..) l'ipotesi di infortunio risulta "poco probabile".</p> <p><u>Malattie professionali</u> Sulla base delle caratteristiche di pericolosità dell'agente di rischio, delle dosi espositive per il lavoratore e delle attuali misure di prevenzione/protezione adottate, l'ipotesi di contrazione di una malattia professionale è da ritenere " poco probabile".</p>
<b>3</b>	<b>Media</b>	<p><u>Infortuni</u> In rapporto alla situazione riscontrata (esperienza storica, carenze oggettive, infortuni passati, esperienza dei lavoratori evidenze della sorveglianza sanitaria, ecc..) l'ipotesi di infortunio risulta "moderatamente probabile".</p> <p><u>Malattie professionali</u> Sulla base delle caratteristiche di pericolosità dell'agente di rischio, delle dosi espositive per il lavoratore e delle attuali misure di prevenzione/protezione adottate, l'ipotesi di contrazione di una malattia professionale è da ritenere " moderatamente probabile".</p>
<b>4</b>	<b>Alta</b>	<p><u>Infortuni</u> In rapporto alla situazione riscontrata (esperienza storica, carenze oggettive, infortuni passati, esperienza dei lavoratori, evidenze della sorveglianza sanitaria ecc..) l'ipotesi di infortunio risulta " molto probabile".</p> <p><u>Malattie professionali</u> Sulla base delle caratteristiche di pericolosità dell'agente di rischio, delle dosi espositive per il lavoratore e delle attuali misure di prevenzione/protezione adottate, l'ipotesi di contrazione di una malattia professionale è da ritenere " molto probabile ".</p>



### **Scala della Magnitudo (M)**

<b>VALORE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>1</b>	<b>Lieve</b>	<p><u>Infortuni</u> L'ipotetico infortunio potrebbe determinare conseguenze di "lieve entità" (ad es.: senza abbandono del posto di lavoro).</p> <p><u>Malattie professionali</u> Sulla base delle migliori conoscenze al momento disponibili, l'esposizione ripetuta e prolungata potrebbe procurare effetti di lieve entità a carico di soggetti particolarmente sensibili.</p>
<b>2</b>	<b>Bassa</b>	<p><u>Infortuni</u> L'ipotetico infortunio potrebbe determinare conseguenze di "bassa entità" (ad es.: con medicazione e/o con inabilità temporanea al lavoro &lt; 3 g).</p> <p><u>Malattie professionali</u> Sulla base delle migliori conoscenze al momento disponibili, l'esposizione ripetuta e prolungata potrebbe procurare effetti di modesta entità e/o particolari disturbi a carico del lavoratore.</p>
<b>3</b>	<b>Media</b>	<p><u>Infortuni</u> L'ipotetico infortunio potrebbe determinare conseguenze "di una certa gravità" (ad es.: con necessità di ricovero ospedaliero e/o con inabilità temporanea &gt; 3g).</p> <p><u>Malattie professionali</u> L'esposizione ripetuta e prolungata potrebbe determinare effetti patologici conclamati ma reversibili a carico del lavoratore.</p>
<b>4</b>	<b>Alta</b>	<p><u>Infortuni</u> L'ipotetico infortunio potrebbe determinare conseguenze "gravissime" (ad es.: infortuni letali, ecc.).</p> <p><u>Malattie professionali</u> L'esposizione ripetuta e prolungata potrebbe determinare l'insorgere di malattie mortali (tumori ecc.) a carico del lavoratore.</p>

Definiti la probabilità e la gravità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula:

$$R \text{ (RISCHIO)} = P \text{ (PROBABILITA')} \times M \text{ (MAGNITUDO)}$$

raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale, riportata di seguito, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

**Matrice di Valutazione del Rischio:  $R = P \times M$**

<b>Probabilità (P)</b>	<b>4</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>
	<b>3</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>
	<b>2</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>
	<b>1</b>	<b>Lieve</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>Magnitudo (M)</b>			

Le dizioni ottenute sono state applicate ad ogni postazione di lavoro in rapporto ai specifici rischi (ovviamente laddove gli stessi risultavano presenti). Una volta identificato, analizzato e valutato il rischio esistente è ovviamente Politica Aziendale quella di procedere alla individuazione e alla adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi finalizzate ad una progressiva riduzione del rischio esistente.

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.

A tal guisa per individuare una scala di priorità degli interventi "**Pi**", presente in Tabella n. 1, si è seguita una corrispondenza con la valutazione numerica e cromatica del Livello di Rischio "**R**" come da Tabella n. 2.

**Tabella n. 3- Livello di Rischio "R"**

<b><math>R &gt; 8</math></b>	ALTO - Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
<b><math>4 \leq R \leq 8</math></b>	MEDIO - Il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerne e/o ridurne l'entità
<b><math>2 \leq R \leq 3</math></b>	BASSO - Il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento
<b><math>R = 1</math></b>	TRASCURABILE - Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

RISCHIO INTERFER.	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO STRUTTURALE	Caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro	BASSO	Intero stabile	Le strutture dell'Azienda sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Non è previsto il sovraccarico strutturale per l'attività in appalto, né le attività d'appalto prevedono interventi sulle strutture dell'immobile. Ove presenti l'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni o segnaletica previste dal committente.  Si dispone all'appaltatore l'utilizzo delle strutture in maniera idonea nonché il divieto della modifica degli elementi in modo da mantenere inalterate le condizioni di sicurezza.		x
	Luoghi di lavoro sotterranei e semisotterranei	-	-	-			x
	Caratteristiche dei parapetti	-	-	-			x
	Caratteristiche delle scale fisse	LIEVE	Intero stabile	Sono realizzate a regola d'arte ed i gradini non sono scivolosi in relazione al normale utilizzo delle scale.			x
	Caratteristiche uscite e porte e finestre e superfici vetrate	BASSO	Intero stabile	Le uscite/porte/finestre sono regolarmente mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento. L'azienda, ove necessario, adotta idonea segnaletica di sicurezza.			x
	Caratteristiche della pavimentazione	BASSO	Intero stabile	Le aree di transito interne ed esterne sono regolarmente mantenute al fine di evitare il presentarsi di fonti d'inciampo, scivolamento, buche o avvallamenti pericolosi. Il fondo delle aree esterne aziendali è regolare ed uniforme. Nelle aree esterne non sono presenti depositi di materiale di scarto, obsoleti, ecc, ad eccezione di quello appositamente autorizzato ed idoneamente delimitato.	Si dispone all' Appaltatore il mantenimento delle aree libere e pulite e l'impossibilità di destinare gli spazi a deposito di materiale di scarto e di risulta se non espressamente autorizzati dal committente ed opportunamente delimitati e segnalati.		x
	Utilizzo di vie di circolazione esterne – investimento da automezzi	-	-	-	-		x

	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						Sì	No
RISCHIO ELETTRICO	Uso improprio impianti elettrici	BASSO	Intero stabile	Gli impianti e le apparecchiature dell'Azienda sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	Si dispone all'appaltatore, ove necessario, l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica e non il corretto uso degli impianti elettrici dell'Azienda		x
	Sovraccarichi e cortocircuiti	BASSO					x
	Elettrocuzione	BASSO					x
	Impianto di messa a terra e scariche atmosferiche	LIEVE					x
	Uso di attrezzature elettriche	BASSO				x	
	Blackout	LIEVE		Il piano di emergenza disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.	L'appaltatore deve seguire rigorosamente le procedure previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	x	

RISCHIO MECCANICO	Caduta oggetti dall'alto	-	-	-	-		x
	Caduta persone dall'alto	-	-	-	-		x
	Caduta/inciampo per pavimentazione scivolosa/ presenza ostacoli	BASSO	Intero stabile	Pavimenti antiscivolo regolarmente mantenuti. Disposizioni per il personale aziendale ed altri appaltatori per il regolare utilizzo degli spazi.	Attenzione e rispetto della segnaletica mobile per la presenza di rischio scivolamento/inciampo/ostacoli. Si dispone l'eliminazione degli eventuali ostacoli al termine delle attività ed ove necessario per le attività l'appaltatore deve apporre idonea segnaletica mobile. Ove necessaria definizione con le strutture preposte aziendali degli idonei percorsi di transito.		x
	Uso inadeguato di macchine e parti meccaniche in movimento	BASSO	Intero stabile	Gli impianti e le apparecchiature dell'Azienda sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	-	x	
	Utilizzo ascensori	BASSO	Intero stabile	Procedura di emergenza per sblocco ascensore. Il piano di emergenza disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.	Si dispone il corretto uso degli Impianti dell'Azienda. L'appaltatore deve seguire rigorosamente le procedure di emergenza previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	x	
	Investimento da carrelli manuali e non/attrezzature	BASSO	Intero stabile	-	-		x
	Accumulo materiali/attrezzature Caratteristiche dei Magazzini	-	-	-	-		x

	Parti meccaniche pericolose accessibili	BASSO	Intero stabile	Gli impianti e le apparecchiature dell'Azienda sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.		x	
	Proiezione di materiali	-	-	-	-	x	

	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (PxD)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO INCENDIO	Deposito materiali/attrezzature infiammabili	MEDIO	Intero stabile	Durante le operazioni di pulizia i materiali e le attrezzature di lavoro possono essere depositati temporaneamente all'interno dei bagni segnalandone adeguatamente la presenza	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	x	
	Impiego di sostanze infiammabili/esplodenti	-	-	-			x
	Impianti a rischio specifico	-	-	-			x
	Mezzi d'estinzione e segnaletica/ luci d'emergenza per l'esodo forzato	BASSO	Intero stabile	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (quali estintori, manichette, coperte antifiama) regolarmente mantenuti e sottoposti a verifica periodica. Addestramento antincendio ed alle Procedure di Emergenza. Impianti d'illuminazione di emergenza funzionanti, regolarmente mantenuti e sottoposti a verifica periodica.	Si dispone il divieto di fumo e l'utilizzo di fiamme libere. Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione aziendale.		x
	Vie di fuga/Uscite di emergenza/ Compartimentazioni	MEDIO	Intero stabile			x	
RISCHIO CHIMICO	Sversamenti e spandimenti sostanze chimiche accidentali	BASSO	Intero stabile	L'utilizzo e lo stoccaggio ed il trasporto di sostanze da parte degli operatori aziendali avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza interne. In caso di sversamento sono disponibili procedure di sicurezza per il contenimento dell'evento a cui si deve attenere tutto il personale.	Qualora si rendesse necessario utilizzare sostanze chimiche pericolose nello svolgimento dell'appalto, l'impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dall'Azienda e si dovranno attuare tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza previste.		x
	Impiego, Trasporto, stoccaggio e smaltimento sostanze chimiche	BASSO	Intero stabile				x
							x
							x

	Utilizzo apparecchiature laser/R.O.A.	-	-	-	-		x
	Impiego/stoccaggio di sostanze radioattive	-	-	-	-		x
	Rumore	-	-	-	-		x
	Vibrazioni Meccaniche	-	-	-	-		X
	Condizioni microclimatiche	LIEVE	Intero stabile	Le aree sono dotate di impianto di regolazione del microclima realizzato secondo le norme vigenti e regolarmente mantenuto	Non si prevedono interferenze con l'appalto in questione.		x



RISCHIO BIOLOGICO	Contaminazione da arredi, attrezzature, polvere, impianti di climatizzazione	LIEVE	Intero stabile	Adeguate pulizia e sanificazione dei locali. Impianti di climatizzazione mantenuti in piena efficienza e periodicamente sanificati e controllati	-		x
							x
RISCHIO ORGANIZZATIVO	Lavori in appalto	BASSO	Intero stabile	Esecuzione attività potenzialmente interferenti con sfasamento temporale dalle attività della committenza.	Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte a evitare i rischi connessi alle attività interferenti, data la complessità delle attività in essere presso l'Azienda, le attività manutentive non devono essere eseguite in contemporanea con altre attività nello stesso ambiente, locale o area.	x	
	Ergonomia delle postazioni di lavoro ed organizzazione degli spazi lavorativi	BASSO	Postazione di lavoro	I luoghi di lavoro e le postazioni sono state organizzate nel rispetto del Titolo VII e dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. n. 81/08	Mantenere gli spazi lavorativi e gli arredi come da disposizione originaria e segnalare eventuali modifiche		x
	Emergenze in genere	MEDIO	intero stabile	Gli operatori aziendali sono stati adeguatamente formati in merito al alle Procedure di Emergenza. Il piano di emergenza disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste dall'azienda per eventi interessanti il complesso. L'appaltatore deve individuare in funzione del proprio DVR e piano di emergenza il proprio personale addetto alle emergenze.	x	
						x	
	Esercizio impianti tecnologici	-	-	-	-		x
	Individuazione e gestione locali/ impianti a rischio specifico	-	-				x
	FORMAZIONE INFORMAZIONE	/	/	Il personale aziendale è oggetto di formazione secondo il protocollo formativo aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.	Si dispone all'appaltatore l'obbligo di formazione del proprio personale su tutti i rischi presenti negli ambienti dell'azienda.	x	

## 9. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: *"adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*, l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. Il medesimo principio si applica anche alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori che risulta responsabilità ed onere economico dell'Appaltatore. Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d'offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio. In situazioni particolari od ove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, l'Azienda committente potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze siano eliminabili con procedure tecnico organizzative o con oneri a carico della Stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

## 10. ALLEGATI

Oneri della Sicurezza relativi alla Gestione dei Rischi da interferenze lavorative che si vengono a creare tra Committente e Società Appaltatrici e direttamente Società Appaltatrici.

Tali oneri sono stati redatti prendendo come riferimento le "Tariffe Prezzi 2022 della Regione Lazio".

# COMPUTO ESTIMATIVO DEL COSTO DELLE OPERE ED ONERI PER LA SICUREZZA

(Ricavata dalla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio, anno 2022)

**OGGETTO:**

Costi per la gestione della Sicurezza da sostenere per la presenza di rischi interferenziali nell' Appalto:

Servizio di pulizie generali nelle sedi della Dante Alighieri site in Piazza di Firenze 27 e in Via Flaminia 79

Roma, \_\_\_\_\_

Firma

Il Committente

\_\_\_\_\_  
Appaltatore

## ONERI DELLA SICUREZZA

Ai sensi della "Tariffa dei prezzi 2022 Regione Lazio"

### APPRESTAMENTI ED OPERE PROVVISORIALI

Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale (euro)
Scala in appoggio semplice a gradini, metallica UNI EN 131, della lunghezza di cm 500, con piedi in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. Nolo per ogni mese o frazione.	cad	5,39	2	10,78
				<b>10,78</b>

### MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm.	cad	0,35	4	1,40
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm	cad	0,11	10	1,10
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.	cad	0,38	10	3,80
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 125 x 185 mm	cad	0,14	10	1,40
<b>TOTALE: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b>				<b>7,70</b>

### PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA PREVISTI

Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	Totale
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.	pro capite	206,31	1	206,31
Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto).	lavoratore/anno	76,76	2	153,52
<b>TOTALE: PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA PREVISTI</b>				<b>359,83</b>

<b>TOTALE: ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>378,31</b>
---------------------------------------	---------------